Civile Ord. Sez. 1 Num. 11555 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 02/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 2507/2015 proposto da: C.U.P.C.I.

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale [redacted], presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted], [redacted], giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma;

ORD. 486/2019

- intimata -

avverso la sentenza n. 6313/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2013 ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 2006, a sua volta reiettiva della domanda proposta da [redacted] contro la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma e contro Poste Italiane s.p.a., volta alla condanna della prima alla cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti e della seconda al risarcimento del danno.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: *a)* il protesto fu legittimamente levato per insussistenza dei fondi sul conto corrente condominiale, sul quale l'odierno ricorrente trasse l'assegno bancario; *b)* pur non potendosi escludere il disdoro alla persona del [redacted], sol perché sottoscrisse l'assegno per conto del Condominio, in concreto non è stato provato un danno, che non è *in re ipsa*, secondo il principio per cui anche il danno alla reputazione deve essere provato da chi lo allega; *c)* del pari, il danno per la diminuzione dei profitti e quello per dedotti maggiori costi sostenuti, in ragione del rifiuto di credito bancario, deve essere dimostrato, ma nella specie tale prova è mancata, onde non si può procedere alla sua liquidazione equitativa.

Contro tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal soccombente, affidato a quattro motivi; resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

Le parti hanno depositato le memorie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso vanno così riassunti:

1) omesso esame circa fatto decisivo, consistente nella lesione della reputazione personale del ricorrente;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., per non avere ritenuto il danno in questione sussistente *in re ipsa*;

3) violazione o falsa applicazione degli artt. 1226, 2059 e 2729 c.c., per non avere ritenuto provati i presupposti per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale;

4) violazione o falsa applicazione degli artt. 1226, 2059, 2727 e 2729 c.c., per non avere ritenuto provato il danno da diminuita attività lavorativa e professionale.

2. – Il primo motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata, come riferito nello svolgimento del fatto, considerato anche la pretesa relativa al danno alla reputazione.

3. – Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono parimenti infondati, in quanto confliggono con i principî consolidati, secondo cui non sussiste il c.d. *danno in re ipsa* alla reputazione, costituente «danno conseguenza», che dunque deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (*e multis*, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. 18 novembre 2014, n. 24474; Cass. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2226). Ed invero, il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Del pari costante il principio secondo cui, quanto alla liquidazione equitativa del danno, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, il quale pertanto presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è invece possibile surrogare, in tal modo, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 13 settembre 2016, n. 17953, e molte altre).

4. – Il quarto motivo è inammissibile, impingendo nel giudizio sul fatto, sebbene esso sia stato formulato come vizio di violazione di legge, in quanto nella sostanza mira a sottoporre un nuovo giudizio di merito al giudice di legittimità.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019.

Il Presidente
(Francesco Antonio Genovese)

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale